

Parere n.12/2016 del Revisore

sulla proposta di approvazione del Documento Unico di Programmazione

per il triennio 2017 - 2019

Il sottoscritto dott. Patrizia Zaniol, revisore Unico del Comune di Sandrigo, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 5 Settembre 2013;

- **Visto** che con il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN) ed in particolar le *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*;
- **Visto** che la suddetta riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione ed è nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e di consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- **Visto** che il D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 ha modificato ed integrato sia il D.Lgs. n. 118/2011, recependo gli esiti della sperimentazione, sia il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
- **Visto** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale
"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **Visto** l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione."

- **Visto** il Principio Contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;
- **Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto e tenuto conto che:

- il Comune di Sandrigo ha predisposto il DUP secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile allegato 4/1;
- l'Organo di Revisione deve esprimere il parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria come richiamato all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre **2012 e pertanto il parere di congruità è rinviato al Bilancio di Previsione 2017/2019;**


considerato che:

- è pervenuto in data 11.7.2016 lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019 predisposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario e composto da una Sezione Strategica nella quale si sviluppano le linee programmatiche di mandato e da una Sezione Operativa che **riporta i contenuti degli stanziamenti pluriennali;**

Comune di Sandrigo

Revisore unico

68



tutto ciò premesso e considerato si

esprime **parere favorevole** allo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019, così come predisposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Sandrigo, 18.7.2016

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the text "Il Revisore Unico".

